APPROFONDIMENTO CIVILE

Kiss cam e corna live: quando il tradimento diventa virale

Data pubblicazione: 21/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Tu a quel concerto non ci volevi neanche andare.

Ma lei sì.

"Sono stanca di essere solo la tua amante," aveva detto con quella voce che non ammetteva appello**, "non voglio più solo alberghi sperduti, spa anonime e ristoranti a mille chilometri da casa tua. Voglio divertirmi come una coppia normale.**

Normale. In mezzo a 60.000 persone.

Era l'inizio della fine, e tu nemmeno lo sapevi.

Stadio pieno. Luci, musica, sudore. Sul palco un artista mondiale. È il momento della **Kiss Cam**: il maxischermo inquadra coppie nel pubblico, un gioco innocente, forse. Ma **non per i due amanti inquadrati alla settima fila, settore B**: **lui è sposato (con un'altra), lei che ha appena detto al fidanzato che sarebbe andata a cena con le amiche**. **E ora? Privacy violata o solo karma che colpisce duro?**

LA KISS CAM

La *Kiss Cam* nasce nei palazzetti americani come **siparietto da intervallo**. **Nessuno firma un consenso, nessuno sa chi verrà inquadrato. È imprevedibile, come l'amore.** Ma se l'inquadratura coglie proprio **una relazione clandestina**, il confine tra **intrattenimento e intrusione si fa sottile**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Giuridicamente parlando, lo stadio è un **luogo aperto al pubblico**, e le riprese durante un concerto **non violano, di per sé, la privacy**, se finalizzate a **scopi di spettacolo** e se **nessun dato sensibile viene diffuso**.

Ma se quel bacio rovina un matrimonio, è ancora solo spettacolo?

È LECITO RIPRENDERE CHIUNQUE IN UNO STADIO?

Per quanto possa apparire strano, tutto lecito, ma a certe condizioni.

L'art. **97 della Legge n. 633/1941** (Legge sul diritto d'autore) prevede che **"non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico."**

E cosa c'è di più pubblico di un concerto in uno stadio con 60.000 spettatori e una *Kiss Cam* in agguato?

Dunque, **il ritratto o l'inquadratura occasionale di una persona tra il pubblico non richiede consenso**, **se rientra in un evento pubblico** e non è usato per scopi diversi (tipo farci una pubblicità senza autorizzazione, per intenderci).

CHI RISCHIA DAVVERO PER QUEL BACIO IN MONDOVISIONE?

A questo punto, una domanda sorge spontanea: **ma chi è che rischia di finire nei guai se la Kiss Cam immortala una scappatella e il video fa il giro del web?**

Il gestore dello stadio?

Non proprio. A meno che non abbia deciso, **per puro spirito sadico**, di piazzare telecamere ovunque e **proiettare baci proibiti senza neanche avvisare il pubblico**.- Ma di solito, negli eventi ben organizzati, c'è sempre **un'informativa all'ingresso**, scritta magari **piccolo piccolo**, ma c'è, che dice:

"Partecipando all'evento accetti che la tua immagine possa essere utilizzata per fini di intrattenimento." Tradotto: se ti inquadrano mentre baci, te la sei andata a cercare (giuridicamente parlando)**.**

L'organizzatore del concerto?

Dipende. Se usa le riprese per quello per cui sono state pensate — cioè **far divertire il pubblico, ~~trasmettere sul maxischermo, creare un po' di folklore~~** — nessun problema.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ma **se il video finisce in uno spot pubblicitario, su Instagram sponsorizzato, o viene venduto a Netflix come trailer della nuova serie "Tradimenti allo Stadio"**, allora sì: **si entra in zona rossa**.-

Il regista della live?

No, sta solo facendo il suo lavoro.

Non può sapere se sta inquadrando **una coppia regolare, una storia clandestina, due cugini confusi o due perfetti sconosciuti colti da passione improvvisa**.

Paradossalmente, rischia di più chi diffonde il video sui social della coppia pizzicata in flagrante.

Sì, perché, se secondo la legge, essere inquadrati per pochi secondi durante un evento pubblico **non è di per sé una violazione della privacy**, quando quella clip viene **ritagliata, zoomata, decontestualizzata e lanciata sui social con didascalie tipo "Scandalo in diretta: ecco l'amante segreta!"**, che le cose si complicano.

In quel momento, **non è più uno spezzone innocuo, ma un contenuto potenzialmente lesivo** della reputazione e dell'onore delle persone coinvolte. E chi lo diffonde, anche solo "per ridere", **potrebbe risponderne civilmente o penalmente**.

CONCLUSIONI

Se proprio devi andare a un concerto con l'amante, almeno impegnati a **non diventare la prossima star della Kiss Cam**.

Dovessi essere inquadrato, fingi indifferenza, come se accanto avessi una sconosciuta, non avere reazioni clamorose, così il filmato non diventerà mai virale. E se proprio dovessi essere scoperto, potrai sempre dire: "*No amore, non ero io. Era un deepfake. Forse un ologramma. Forse l'IA.*"*!*

Tuttavia, devo dirtelo, prima di ogni, legittima difesa, probabilmente le Tue valigie saranno già belle e pronte sull'uscio di quella che, fino a qualche ora prima, era l'ingresso di casa tua…

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati